

## **FOGLIO INFORMATIVO**

### **MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA EMERGENZA COVID-19**

### **GARANTITO DA SACE SpA**

#### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

---

Banca: SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC.COOP.PER AZIONI  
Via PIAZZA MATTEOTTI, 23 - Cap 41038 - SAN FELICE SUL PANARO - MO  
Telefono: 0535/89811 - FAX: 0535/83112  
E-mail: info@sanfelice1893.it - Sito Internet: www.sanfelice1893.it  
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia 290/70

#### **CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO IMPRESE EMERGENZA COVID-19 GARANTITO DA SACE SPA**

---

L'art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (il "Decreto"), al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di concedere garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. A tal fine, gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi di euro sono destinati a supporto di piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano, per quelle ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo stesso ai sensi del Decreto Legge n. 23 dell'8/4/2020 e del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Le garanzie ai sensi del Decreto vengono rilasciate da SACE nel rispetto delle previsioni normative e fino a completo utilizzo delle somme messe complessivamente a disposizione.

#### **A CHI E' RIVOLTO IL FINANZIAMENTO**

Le garanzie sui finanziamenti saranno disponibili per qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività (sono incluse le imprese appartenenti ai settori agricoli e ittici di cui ai Reg. UE N. 702/2014 e N. 1388/2014) e dalla forma giuridica, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, in possesso dei seguenti requisiti:

- Sede legale in Italia;
- Non identificate come aziende in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dei regolamenti Europei, e che, alla data del 29 febbraio 2020, non risultavano segnalate tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà a seguito dell'epidemia di Covid-19;
- Con riferimento alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano, per quelle ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dichiarazione di aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo stesso ai sensi del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 e del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18.
- PMI che abbiano esaurito il plafond messo a disposizione dal MCC all'interno del fondo nazionale di garanzia;
- Midcap e Grandi imprese operanti sul territorio nazionale (segue specifica) che non controllino direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che non siano controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, da

intendersi quale una delle giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali del Consiglio dell'Unione Europea. Tale condizione non si applica se l'Impresa Beneficiaria dimostri che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Le garanzie di Stato sui finanziamenti concessi dalle banche potranno essere richieste fino al 31 dicembre 2020 e permetteranno alle imprese di ottenere liquidità in tempi brevi garantendo continuità alla loro operatività.

Il finanziamento verrà erogato dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, garantito da SACE e contro-garantito dallo Stato.

## **CARATTERISTICHE PREVISTE DAL DECRETO SULLE MISURE DI GARANZIA EMESSE DA SACE E CONTROGARANTITE DALLO STATO ITALIANO**

1) i finanziamenti devono avere durata massima di 6 anni con possibilità di pre-ammortamento fino a 36 mesi (non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi) ed essere destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi o attività imprenditoriali localizzati in Italia;

2) al 31/12/2019 l'impresa non deve rientrare tra le imprese in difficoltà o avere esposizioni deteriorate a sistema;

3) l'importo del finanziamento non deve essere superiore al maggiore dei seguenti:

- 25% del fatturato dell'impresa al 31/12/2019 risultante da bilancio o da dichiarazione fiscale;

- il doppio dei costi del personale relativi al 2019 risultanti da bilancio o, se non ancora approvato, dai dati certificati. Per le imprese attive post 31/12/2018 si considerano i costi del personale attesi per i primi due anni di attività risultanti da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

Fatturato e costi del personale sono calcolati esclusivamente come valore degli stessi in inerenti/sostenuti in Italia a livello individuale dall'impresa o consolidato se l'impresa appartiene a un gruppo. (Per la verifica del limite di cui al comma 3 dell'art1 del DL, si considera il Fatturato consolidato in Italia, escludendo quello realizzato da *subsidiary* con sede legale all'estero). Il valore di fatturato e costi del personale sono comunicati alla banca dall'impresa.

Ai fini della verifica dei limiti, qualora:

- l'impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al decreto o da altre garanzie pubbliche, gli importi di tali finanziamenti si cumulano;

- l'impresa o il gruppo se l'impresa fa parte di un gruppo sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al decreto, gli importi di tali finanziamenti si cumulano;

4) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito, copre:

- il 90% dell'importo del finanziamento per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con fatturato fino a euro 1,5 miliardi;

- l'80% dell'importo del finanziamento per le imprese con fatturato da euro 1,5 miliardi a euro 5 miliardi e con più di 5000 dipendenti in Italia;

- il 70% dell'importo del finanziamento per le imprese con fatturato superiore a euro 5 miliardi.

La percentuale della garanzia è determinata con riferimento al valore del fatturato e dei costi del personale a livello consolidato se l'impresa appartiene a un gruppo. La garanzia si applica sull'importo residuo dovuto in caso di finanziamenti con ammortamento progressivo.

E' a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio e copre i nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del decreto per capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito, al netto delle commissioni;

5) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti (calcolate in rapporto all'importo garantito):

- per le PMI: 25 bps il primo anno, 50 bps nel secondo e terzo anno, 100 bps per gli anni successivi;

- per le imprese diverse dalle PMI: 50 bps il primo anno, 100 bps nel secondo e terzo anno, 200 bps per gli anni successivi;

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive di garanzia. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo per le operazioni e quello

effettivamente applicato all'impresa, come documentato e attestato dal legale rappresentante della Banca;

6) l'impresa che beneficia della garanzia:

- si assume l'impegno, che si estende anche alle imprese appartenenti al medesimo gruppo con sede in Italia, a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020; qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni proprie al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta.

- si assume l'impegno a gestire livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

7) la Banca deve dimostrare che ad esito dell'erogazione del finanziamento coperto dalla garanzia le esposizioni dell'impresa siano superiori a quelle precedenti la data di entrata in vigore del decreto, corrette per le riduzioni avvenute tra le due date per effetto del regolamento contrattuale dei finanziamenti pregressi. La Banca non può procedere a riduzioni o revoche delle esposizioni nei confronti della impresa beneficiaria per i 12 mesi successivi alla erogazione, salvo rientri contrattuali propri delle linee in ammortamento o fatto salvo richiesta esplicita da parte dell'azienda di rinuncia a linee di credito preesistenti.

Come previsto dall'art.9 punto ii) delle Condizioni Generali Garanzia Italia Sace che recita.... ii) (a) fare in modo che all'esito dell'erogazione ai sensi del Contratto di Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE, l'ammontare complessivo delle esposizioni del Soggetto Finanziatore nei confronti dell'Impresa Beneficiaria risulti superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020, e (b) a non procedere a riduzione delle esposizioni nei confronti dell'Impresa Beneficiaria, fatte salve le riduzioni intervenute in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti o per decisione autonoma dell'Impresa Beneficiaria, nei 12 (dodici) mesi successivi all'avvenuta erogazione ai sensi del Contratto di Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE;...

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzate in Italia. Come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni. Il finanziamento deve altresì essere destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale, ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia Covid-19 o delle misure dirette alla prevenzione o al contenimento della stessa, con attestazione in merito del rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

**Non è contemplata l'ipotesi di rinegoziazione o ristrutturazione del debito pre-esistente.**

## **MODALITA' DI ACCESSO ALLA GARANZIA**

A) Procedura semplificata per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con fatturato inferiore a euro 1,5 miliardi (come da ultimo bilancio o dati certificati) Le due variabili devono essere entrambe soddisfatte.

B) Procedura per imprese diverse da quelle di cui al precedente punto A che prevede in sede di emissione della garanzia il vincolo del subordine a decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con il quale può essere anche innalzata la percentuale della garanzia.

**Per saperne di più: la guida pratica al mutuo, che orienta nella scelta del finanziamento, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), sul sito della banca [www.sanfelice1893.it](http://www.sanfelice1893.it) e presso tutte le filiali della Banca.**

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla banca. Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE EMERGENZA COVID-19 GARANTITO DA SACE SPA A TASSO VARIABILE

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

**Esempio di calcolo del TAEG** nell'ipotesi di erogazione di un Mutuo Chirografario Impresa a tasso variabile dalle seguenti caratteristiche:

- importo erogato pari a € **100.000,00**
- durata **60 mesi**
- Periodicità delle rate **trimestrali**
- Spese incasso rata pari a € **2,50**
- Spese di istruttoria pari a € **1.500,00**
- Spese per invio comunicazione periodica pari a € **2,00**
- Corrispettivo SACE per garanzia al 90% (ipotesi non PMI) pari a € **6.500,00**
- Diritti di Ufficio pari a € **0,00**
- TAN **5,10%** (ipotesi formulato con riferimento al tasso Euribor 3 Mese rilevato a fine mese di maggio 2022, base 360 + spread 5% con tasso minimo pari allo spread)
- TAEG **8,98%**.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi quali le spese per il notaio e le imposte per la stipula del contratto.

**MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE EMERGENZA COVID-19  
GARANTITO DA SACE SPA A TASSO VARIABILE**

CONDIZIONI PRINCIPALI	VOCI		COSTI	
	Importo minimo finanziabile		100.000,00 Euro	
	Durata Massima		72 mesi	
	Durata Massima preammortamento		36 mesi	
Tassi	<b>Tasso di interesse nominale annuo variabile</b>	<p>Il tasso di interesse nominale è pari al valore dell'Indice di riferimento maggiorato dello spread. Quest'ultimo è dipendente dal rapporto rata/reddito, dalla percentuale del finanziamento rispetto al valore della perizia del terreno o dell'immobile (loan to value) e dalla durata del mutuo.</p> <p>Lo spread, da aggiungere all'Indice di riferimento, può assumere un valore massimo dell'5,00%. La somma di Indice di riferimento e spread non può in ogni caso superare il tasso soglia usura vigente alla data di erogazione del finanziamento. La Banca ed il Cliente possono prevedere, in sede contrattuale, che, indipendentemente dall'andamento dell'Indice di riferimento, il tasso del finanziamento non possa scendere al di sotto di una certa soglia (equivalente allo spread).</p>		
	<b>Indici di riferimento</b>	<p>- Euribor 1,3,6 mesi rilevato a fine mese, 360 giorni, disponibile e pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e relativo al mese solare precedente quello di stipula. Tale tasso, accompagnato dallo spread concordato, viene arrotondato allo 0,10 superiore. dell'Indice di riferimento da utilizzarsi deve corrispondere alla periodicità di rideterminazione del tasso.</p>		
	<b>Spread su indice di riferimento Euribor 1,3,6 mesi rilevato a fine mese, base 360</b>	Massimo 5,00%		
	<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Pari al tasso di interesse nominale annuo applicato		
	<b>Tasso di mora</b>	Tasso dell'operazione maggiorato di massimo 2,70 punti percentuali comunque nel limite massimo del TEG di usura e conteggiato sulla sola quota capitale delle rate scadute e non pagate		
	<b>Spese di istruttoria</b>	Massimo 3,00% dell'importo erogato		
Spese per la stipula del contratto	<b>Rimborso ulteriori spese sostenute per la stipula (es. spese postali)</b>	Nella misura effettivamente sostenuta		
	<b>Rimborso spese per ogni singola mancata presenza a stipula mutuo</b>	Non previste		
	<b>Informazioni visure ipocatastali</b>	Euro 16,00		
	<b>Rimborso totale delle spese sostenute dal Personale della Banca per stipule effettuate presso notai</b>	Minimo Euro 150,00 Massimo Euro 500,00		
	<b>Costo remunerazione SACE</b>	<p>- Per i finanziamenti alle PMI: 25 bps per il primo anno, 50 bps per il secondo e il terzo anno, 100 bps per il quarto, quinto e sesto anno.</p> <p>- Per i finanziamenti ad imprese diverse da PMI: 50 bps per il primo anno, 100 bps per il secondo e terzo anno, 200 bps per il quarto, quinto e sesto anno.</p> <p>Le commissioni saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento.</p>		
	<b>Diritti di ufficio</b>	Euro 0,00		

<b>Spese per la gestione del rapporto</b>	<b>Rimborso spese comunicazioni periodiche ex art.119 d.lgs.385/93</b>	Euro 2,00
	<b>Importo Commissione Accollo mutuo</b>	Non prevista
	<b>Spese di rinuncia, dopo l'istruttoria e l'approvazione, in percentuale sul valore nominale del finanziamento</b>	Non previste
	<b>Spese incasso rata</b>	Euro 2,50 con rata trimestrale
	<b>Frazionamento in quote del mutuo</b>	Commissione non prevista
	<b>Sospensione pagamento rate</b>	Commissioni non prevista
	<b>Spese per estinzione anticipata</b>	Massimo 1% del capitale rimborsato anticipatamente
	<b>Spese invio lettere sollecito pagamento rata</b>	Euro 8,00
	<b>Certificazione oneri e passività bancarie</b>	Euro 16,00
	<b>Spese sollecito pagamento premi polizza assicurativa</b>	Euro 16,00
<b>Piano di ammortamento</b>	<b>Tipo di ammortamento</b>	All'italiana con quota capitale costante
	<b>Tipologia di rata</b>	Variabile
	<b>Periodicità delle rate</b>	trimestrale

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Per poter effettuare una scelta consapevole, si consiglia al Cliente di visionare l'andamento dei valori degli indici di riferimento registrati nel corso del tempo, sulla base dei quali viene determinato il tasso di interesse applicato al mutuo prescelto: per quanto non sia possibile prevedere i valori futuri degli indici di riferimento la consultazione della serie storica dei valori può comunque costituire un utile elemento di valutazione nella scelta del mutuo.

L'andamento storico dei valori degli indici di riferimento è contenuto nel documento "RILEVAZIONI DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO", disponibile sul sito internet [www.sanfelice1893.it](http://www.sanfelice1893.it) nella sezione "Trasparenza".

#### Calcolo esemplificativo dell'importo della rata con tasso Euribor 3 mesi rilevato a fine mese Base 360

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Spread	Importo della rata mensile per € 100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
5,00%	5	5,00%	1° rata 6.252,50 € ... Ultima rata 5.065,00 €	1° rata 6.752,50 € ... Ultima rata 5.090,00 €	Ipotesi non realistica in quanto è prevista l'applicazione di un tasso minimo pari allo spread

(\*) Ipotesi non realistica ai tassi di indicizzazione del periodo

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l.n.108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.sanfelice1893.it](http://www.sanfelice1893.it).

## ALTRI ONERI

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

<b>Regime fiscale</b>	i contratti di finanziamento sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso). Nel caso in cui i predetti rapporti siano regolati in conto corrente, ai fini di imposta di bollo potrà essere invocato l'assorbimento del tributo nell'ambito di quanto previsto dal DPR 642/72 art.13, comma 2-bis, nota 3-ter della Tariffa parte I. Nel caso in cui invece il finanziamento non sia regolato in conto corrente, saranno dovute le imposte di bollo secondo le tariffe vigenti al momento della redazione dei singoli documenti. Qualora venga esercitata l'opzione per il regime fiscale sostitutivo ex DPR 601/73, l'imposta sostitutiva da addebitare è attualmente, per prima casa, pari allo 0,25% dell'importo finanziato (in ottemperanza alle condizioni di cui alla nota II - bis, art.1 parte prima della tariffa allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (F.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e successive modificazioni) e per tutti i finanziamenti a medio e lungo termine che non si riferiscono all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e nel caso di destinazione al ripristino della liquidità della parte mutuataria; per seconda casa 2% dell'importo finanziato in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell'immobile.
<b>Imposta sostitutiva</b>	Nella misura tempo per tempo legislativamente prevista e totalmente a carico del Cliente
<b>Imposte per iscrizione ipoteca</b>	Nella misura tempo per tempo legislativamente prevista e totalmente a carico del Cliente
<b>Rimborso delle eventuali imposte di registro e di bollo</b>	Nella misura tempo per tempo legislativamente prevista e totalmente a carico del Cliente

## RECESSO E RECLAMI

### Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 30 giorni. L'estinzione anticipata prevede una penale ammontante al 1% del debito capitale residuo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 30 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

### Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

## Reclami

I reclami vanno inviati a:

Servizio Reclami

SANFELICE 1893 Banca Popolare

Soc.Coop.p.a Piazza Matteotti, 23

41038 San Felice sul Panaro

(MO) fax: 0535/83112

posta elettronica: [direzione@sanfelice1893.it](mailto:direzione@sanfelice1893.it)

posta elettronica certificata: [direzione@pec.sanfelice1893.it](mailto:direzione@pec.sanfelice1893.it)

o tramite il sito web della Banca: [www.sanfelice1893.it](http://www.sanfelice1893.it) alla sezione Reclami che permette al Cliente di redigere il testo del reclamo su un apposito modulo e di inoltrarlo direttamente alla Banca all'indirizzo e-mail: [info@sanfelice1893.it](mailto:info@sanfelice1893.it) oppure tramite la consegna brevi manu ad una delle filiali della Banca, preferibilmente quella ove il Cliente detiene i rapporti, che rilascerà specifica ricevuta di consegna; la Banca provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al Giudice - e se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro - può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito di sua competenza si può consultare il sito: [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 (quindici) giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n.28.210, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento),

oppure

b) a uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.



<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso di mutuo, chi acquista un immobile gravato a ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
<b>Avallo</b>	Dichiarazione apposta su una cambiale con la quale un soggetto, detto avallante, garantisce, in tutto o in parte, il pagamento da parte di uno degli obbligati cambiari della cambiale stessa.
<b>Cambiale agraria</b>	Titolo di credito immediatamente esecutivo riportante tutti i requisiti della cambiale ordinaria, con l'aggiunta dei seguenti elementi: scopo del finanziamento, garanzie che l'assistono e luogo dell'iniziativa finanziata.
<b>ConSORZI fidi</b>	Organismi mutualistici, creati per favorire l'accesso dei loro soci, generalmente appartenenti a categorie economiche omogenee, al credito bancario, attraverso la concessione di garanzie ed, eventualmente, di contributi.
<b>Contributo</b>	Rappresenta l'abbattimento del tasso di interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da un Ente Pubblico per legge o convenzione, o da un soggetto privato (Organismo Mutualistico o altre imprese) nell'ambito di una specifica convenzione sottoscritta con l'Istituto erogante il finanziamento. Il contributo può essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• diretto: riconosciuto direttamente dall'Ente contribuente al beneficiario;</li> <li>• indiretto: riconosciuto dall'Ente contribuente al beneficiario per il tramite della banca.</li> </ul>
<b>Capitalizzazione annuale</b>	Operazione finanziaria con la quale gli interessi maturati su un capitale si aggiungono annualmente al capitale stesso in modo che anch'essi producano interessi insieme col capitale. Gli interessi vengono cioè "capitalizzati", ossia diventano capitale che produce ulteriori interessi.
<b>Consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
<b>Franchigia</b>	Il periodo durante il quale non viene effettuata nessuna variazione del tasso applicato anche in presenza di variazione del valore del parametro di indicizzazione.
<b>Imposta Sostitutiva</b>	Ai fini dell'aliquota applicabile, l'art. 18 del D.p.r n. 601/1973 prevede la misura dello 0,25 % per l'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio in relazione alle operazioni di medio e lungo termine e alle altre operazioni di credito specificamente individuate.
<b>Ipoteca</b>	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del Finanziamento.
<b>Loan to Value (LTV)</b>	Rapporto tra l'importo del finanziamento concesso o richiesto e il valore del bene che il mutuatario intende porre a garanzia del finanziamento
<b>Mutuo chirografario</b>	quando la somma accordata non è garantita da ipoteca.
<b>Mutuo fondiario</b>	La somma mutuata è garantita da un'ipoteca su un bene immobile e l'importo finanziato non supera l'80% del valore del bene ipotecato. Tale percentuale può essere elevata sino al 100% qualora vengano prestate determinate garanzie integrative.
<b>Mutuo ipotecario</b>	La somma mutuata è garantita da un'ipoteca su di un bene immobile.
<b>Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Parametro Euribor</b>	Parametro risultante dalla media aritmetica semplice mensile delle quotazioni giornaliere dell'Euro Interbank Offered Rate 3/6 mesi lettera, moltiplicato per il coefficiente 365/360 ed espresso con tre cifre decimali, pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" e riferito al mese solare precedente quello di applicazione. Esprime, nella sostanza, la media dei tassi a breve termine a cui un gruppo di banche di riferimento europee si presta il denaro. E' la base di riferimento per i mutui a tasso variabile.
<b>Parametro I.R.S.</b>	Parametro risultante dalle quotazioni giornaliere dell'Interest Rate Swap in Euro a 1-2-3-4-5-6-7 anni lettera (quotato contro Euribor a 6 mesi) pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno 15 e 30 di ogni mese. Si tratta di un contratto a termine su tassi di interesse con scambio di flussi di cassa, che

	permette di esprimere un tasso di riferimento che viene utilizzato come meccanismo di indicizzazione dei mutui a tasso fisso.
<b>Perizia catastale</b>	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Piano di ammortamento "italiano"</b>	Per ammortamento all'italiana con quota capitale costante si intende il piano di rimborso del finanziamento le cui rate sono costituite da una quota capitale costante ed una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano interessi maggiori; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce a parità di rimborso di quota capitale sulla singola rata.
<b>PMI</b>	Micro, piccolo e medie imprese, nonché persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni.
<b>Privilegio legale</b>	Rappresenta la garanzia reale avente per oggetto i seguenti beni mobili dell'impresa finanziata: a) Frutti pendenti, prodotti finiti ed in corso di lavorazione; b) Bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il prestito concesso; c) Crediti anche futuri derivanti dai beni sopra elencati.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata costante</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
<b>Rata decrescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rimborso in un'unica soluzione (rimborso bullet)</b>	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
<b>SACE Spa</b>	Servizi Assicurativi del Commercio Estero
<b>Sollecito di pagamento rata</b>	Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata al parametro di riferimento o di indicizzazione.
<b>T.A.N. Tasso Annuo Nominale</b>	Rappresenta l'interesse annuo applicato ad un prestito, da riconoscere al finanziatore al termine dell'anno. Non viene incluso il costo di oneri come, ad esempio, eventuali spese di istruttoria e di incasso.
<b>T.A.E.G. Tasso Annuo Effettivo Globale</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>T.E.G.M. Tasso Effettivo Globale Medio</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
<b>Tasso floor</b>	Tasso di interesse nominale annuo minimo applicato, in funzione delle modifiche del parametro di indicizzazione. Indipendentemente dalle variazioni del parametro di riferimento, il tasso applicato non potrà mai essere inferiore al valore dello Spread c.d. "Floor" stabilito contrattualmente.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di decorrenza della prima rata.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.